

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 25 giugno 2015
tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche in qualità di Capogruppo

e

- le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL-CREDITO, UILCA, UNISIN,

di seguito definite le Parti, anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Sanitario)

premesso che

- con le intese sottoscritte in data 19 marzo 2014 e 25 giugno 2015 le Parti, nell'ambito del piano di adeguamento degli organici della categoria dirigenziale e delle relative competenze, hanno previsto la possibile risoluzione di non più di 45 rapporti di lavoro di dirigenti che al momento della comunicazione di risoluzione non abbiano maturato i requisiti di legge per avere diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque ai trattamenti pensionistici dell'AGO o che, comunque, al momento della comunicazione di risoluzione non abbiano i requisiti per accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà;
- in virtù del medesimo accordo al suddetto personale che fruisca delle prestazioni emergenziali e per la durata delle medesime è assicurato, in quanto già iscritto al Fondo Sanitario, il mantenimento dell'iscrizione alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda) in essere per il personale in servizio;
- al fine di consentire di dar corso al pagamento per il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà anche per coloro che fruiscono delle prestazioni emergenziali in assenza, all'attualità, di specifica regolamentazione in ordine alla contribuzione al Fondo Sanitario, si rende opportuno definire la base sulla quale calcolare le quote percentuali previste;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. per gli iscritti al Fondo Sanitario che abbiano avuto accesso o accedano alle prestazioni emergenziali del Fondo di Solidarietà ai sensi delle intese sottoscritte in data 19 marzo 2014, le quote percentuali previste a carico degli stessi e dei relativi familiari beneficiari, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro e fino al mantenimento delle prestazioni emergenziali, saranno applicate al 75% della retribuzione imponibile ai fini del trattamento di fine rapporto dell'ultimo mese di lavoro calcolata su base annua. Al fine di agevolare il pagamento si acquisirà la volontà di mantenimento dell'iscrizione in via preventiva all'accesso al Fondo di Solidarietà, procedendo alla trattenuta di quanto dovuto per la residua parte dell'anno in corso al momento della risoluzione stessa (ovvero per l'intero anno successivo nel caso in cui la cessazione avvenga nel corso del mese di dicembre).

Milano

    